

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 478

Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 748COV2020)



ATTO DD 478/A1103A/2025

DEL 17/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 748COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.95/68 del 14/12/2020 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – stazione di Cuneo, a carico del *omissis*, nei confronti del quale, con il processo verbale n.99 del 22/04/2020, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e al divieto di svolgere attività ludica ricreativa o motoria, anche singolarmente se non entro 200 metri dalla propria abitazione.

Considerato in primis che il verbale non risulta regolarmente contestato: non è infatti specificata quale – tra quelle suddette previste dall'art.26 del D.P.G.R. 43/2020 – fosse la condotta specifica contestata.

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza richiesta di audizione, tramite l'associazione "Avvocato di strada onlus" come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Viste le argomentazioni contenute nelle memorie difensive sopraindicate nonchè la documentazione ad esse allegata, da cui si evince come l'interessato fosse senza fissa dimora al momento della contestazione (seguito da cooperativa sociale).

Ritenuto che tale circostanza abbia potuto incidere negativamente sulla possibilità che il soggetto, al tempo dell'evento pandemico, fosse in grado di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia, non potendo fruire di un costante luogo presso cui ricoverarsi (delineandosi pertanto uno stato di necessità).

RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopraindicate , di non procedere alla predisposizione di un'ordinanza di ingiunzione vista l'irregolarità della contestazione e vista la presenza di una causa giustificativa della circolazione dell'interessato data dallo stato di necessità (assenza di abitazione).

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti